

STATUTO

CAPO I NATURA GIURIDICA - FUNZIONI - SEDE PERIMETRO DEL COMPENSORIO

ART. 1 – Costituzione e funzioni

1. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, costituito con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Piemonte 1 febbraio 2005, n. 414 - 5592 è retto dal presente statuto.
2. Il Consorzio è ente pubblico economico a struttura associativa ad autonomia polifunzionale, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 23 febbraio 1933, n. 215, dell'art. 13 della L. R. 9 agosto 1999, n. 21 e dell'art. 118, comma IV, della Costituzione.
3. Le norme del presente statuto disciplinano l'attività del Consorzio, i rapporti con i Soci e la loro attività, appartenenti al comprensorio di bonifica delimitato con R.D. 30.12.1929, n. 2357 e R.D. 2.5.1931 n. 1458.
4. Il Consorzio, nell'ambito delle finalità della L.R. n. 21/1999 può, ai sensi degli articoli 6, 13 comma 6, e 48 della citata legge, stipulare - nel rispetto delle disposizioni vigenti - intese e convenzioni con gli enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi e comunque per il conseguimento di obiettivi comuni rientranti nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali ovvero costituire o partecipare con altri soggetti pubblici o privati per la realizzazione di iniziative, ad accordi, programmi, attività di studio, realizzazione e gestione delle risorse idriche, compresi gli acquedotti rurali, nonché svolgere attività finalizzata alla valorizzazione dei prodotti agricoli di interesse del consorzio sia nel proprio comprensorio sia al di fuori del medesimo, in sintonia con i compiti istituzionali.
5. Il Consorzio opera nelle aree individuate nella planimetria allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente statuto, fatte salve le disposizioni previste al successivo articolo 40 e negli altri territori sui quali è chiamato ad intervenire a seguito di convenzioni, intese, anche istituzionali, in relazione ai compiti attribuitigli dalla L.R. 9/8/1999 n. 21 o da altri provvedimenti statali e regionali.
6. Il Consorzio ha sede in Vercelli.
7. Con delibera del Consiglio dei Delegati potrà essere cambiata la sede di cui al comma 1 o aperte delle sedi secondarie.
8. Il Consorzio può costituire o partecipare, anche con altri organismi, società pubbliche o private operanti in attività di interesse del Consorzio per il raggiungimento delle proprie primarie finalità istituzionali ovvero per il migliore svolgimento delle attività gestionali e di esercizio delle opere di bonifica, nonché operare nella gestione in forma associata con altri enti locali di servizi di interesse comune o collettivo.
9. Il Consorzio, per una più efficace gestione degli impianti affidati in concessione, anche al fine di favorire l'uso plurimo della risorsa idrica ed il contenimento della contribuzione irrigua, può svolgere direttamente, tramite apposite gestioni separate, attività ulteriori a quelle indicate all'art. 2, anche di natura commerciale d'interesse collettivo.
10. Il Consorzio, in quanto titolare di concessioni per l'utilizzo plurimo delle acque di invasi di interesse nazionale di cui alla L. 27.12.1977, n. 984, e di acque di superficie e di falde sotterranee ad uso plurimo, in conformità alle autorizzazioni assentite nonché ai sensi e per gli effetti delle leggi 8.8.2002, n. 178, e L. 23.12.2000, n. 388, gestisce nei modi e nelle forme ivi previste l'approvvigionamento idropotabile delle utenze connesse.

ART. 2 - Scopi

1. La bonifica è costituita da un complesso di attività ed azioni intersettoriali primarie che comprendono la sicurezza territoriale, ambientale, la valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente come ecosistema, la difesa del suolo, la creazione di nuove risorse idriche e l'estensione dell'irrigazione, l'esercizio degli impianti di bonifica ed irrigui esistenti e futuri, il riuso delle acque reflue,

il riordino irriguo e fondiario delle proprietà frammentate, la regimazione dei corsi d'acqua naturali e della rete idrografica minore, la realizzazione e gestione degli acquedotti rurali.

2. Con riferimento al comprensorio di bonifica indicato all'art. 1, la bonifica integrale consistente nelle attività previste e disciplinate dalle normative comunitarie, leggi nazionali e regionali in materia e comprendente la realizzazione e gestione delle relative opere, nessuna esclusa od eccettuata, per il conseguimento dei fini indicati al comma 1, spetta in via esclusiva ed integrale al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, fatte salve le disposizioni del successivo art. 40.

3. Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il Consorzio opera nell'ambito della programmazione, progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica in piena sintonia con gli indirizzi nazionali e regionali. In particolare il Consorzio provvede, per raggiungere gli scopi di cui al comma primo:

- a) alla programmazione, progettazione ed all'esecuzione in concessione delle opere di bonifica di competenza statale e regionale, nonché di altre opere pubbliche purchè di interesse del comprensorio;
- b) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere di bonifica di competenza statale e regionale;
- c) ad assumere, a termine della legge n. 183/1942, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque;
- d) all'assistenza della proprietà consorziata nella trasformazione degli ordinamenti produttivi delle singole aziende e nella loro gestione, nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario, volontarie od obbligatorie, anche comuni a più fondi, e nel conseguimento delle relative provvidenze statali o regionali;
- e) all'esecuzione, su richiesta e per conto dei proprietari consorziati, delle opere di cui alla precedente lettera d), nonché alla manutenzione delle medesime, sempre che, in quest'ultimo caso, l'intervento presenti interesse ai fini della funzionalità delle opere pubbliche;
- f) alla vigilanza sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica;
- g) alla ricomposizione delle proprietà frammentate ai sensi del capo IV del R.D. 13.2.1933, n. 215, e dell'art 14, comma 1, lett. c) della L.R. 9.8.1999, n. 21;
- h) a svolgere stabilmente le funzioni di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale ai sensi della L. n. 183/1989 e s.m.i.;
- i) alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque anche al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999 e s.m.i.;
- j) a svolgere attività e realizzare iniziative finalizzate alla valorizzazione economica agraria di interesse del Consorzio;
- m) alla sperimentazione agricola nel comprensorio sia in rapporto a nuove colture che ai metodi di coltivazione;
- o) alla gestione con i propri consorziati di infrastrutture collettive aventi come finalità la coltivazione, lo stoccaggio, la lavorazione, la promozione e la commercializzazione delle produzioni agricole e zootecniche del comprensorio;
- p) allo svolgimento di tutte le altre eventuali iniziative, attività e compiti disciplinate dalla legge regionale 9.8.1999, n. 21 e tutto quello che, sebbene non esplicitamente indicato, è funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

4. Inoltre, per il raggiungimento dei predetti scopi di cui al comma primo il Consorzio:

- a) può stipulare accordi di programma, patti territoriali, intese interistituzionali, con le Amministrazioni pubbliche (Stato, Regione, Province, Comuni e Comunità montane) e/o con altri soggetti anche privati per la realizzazione di attività ed azioni di comune interesse per la gestione di specifici servizi, anche di assistenza tecnica ed amministrativa, e comunque per obiettivi comuni nell'ambito delle rispettive finalità istituzionali, anche se esterne al comprensorio, ai sensi dell'art. 6 e 13 della l.r. n. 21/99;
- b) può costituire o partecipare, anche con altri organismi, società pubbliche o private operanti in attività di interesse del Consorzio per il raggiungimento delle proprie primarie finalità istituzionali ovvero per il migliore svolgimento delle attività gestionali e di esercizio delle opere di bonifica, nonché operare nella gestione in forma associata con altri enti locali di servizi di interesse comune o collettivo.

5. Il Consorzio, per una più efficace gestione degli impianti affidati in concessione, anche al fine di favorire l'uso plurimo della risorsa idrica ed il contenimento della contribuzione irrigua, può svolgere direttamente, tramite apposite gestioni separate, attività ulteriori a quelle indicate all'art. 2, anche di natura commerciale d'interesse collettivo.

6. Il Consorzio, in quanto titolare di concessioni per l'utilizzo plurimo delle acque di invasi di interesse nazionale di cui alla L. 27.12.1977, n. 984, e di acque di superficie e di falde sotterranee ad uso plurimo, in conformità alle autorizzazioni assentite nonché ai sensi e per gli effetti delle leggi 8.8.2002, n. 178, e L. 23.12.2000, n. 388, gestisce nei modi e nelle forme ivi previste l'approvvigionamento idropotabile delle utenze connesse.

7. In sede di tutela delle funzioni previste dal presente articolo nonché di quanto previsto dal successivo art. 40, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese può richiedere l'annullamento di atti posti in essere da soggetti terzi, pubblici o privati, lesivi delle funzioni proprie.

ART 3 - Superficie del comprensorio

1. Il comprensorio di bonifica su cui opera il Consorzio ha una superficie totale di Ha. 43.938, che ricadono nei seguenti Comuni:

Albano Vercellese ha. 1213 - Arborio ha. 1967 - Balocco ha. 2344 - Buronzo ha. 2372 - Carisio ha. 2693 - Casanova Elvo ha. 799 - Formigliana ha. 863 - Gattinara ha. 2425 - Ghislarengo ha. 1046 - Greggio ha. 947 - Lenta ha. 1829 - Lozzolo ha. 47 - Oldenico ha. 139 - Rovasenda ha. 2853 - Roasio ha. 1549 - San Giacomo Vercellese ha. 924 - Santhià ha. 884 - Villarboit ha. 2428 - Benna ha. 920 - Borriana ha. 120 - Brusnengo ha. 582 - Candelo ha. 869 - Castelletto Cervo ha. 1446 - Cavaglià ha. 373 - Cerrione ha. 1196 - Cossato ha. 1119 - Dorzano ha. 72 - Giffenga ha. 200 - Lessona ha. 204 - Massazza ha. 1182 - Masserano ha. 1364 - Mottalciata ha. 1765 - Salussola ha. 3194 - Sandigliano ha. 515 - Verrone ha. 726 - Villanova Biellese ha. 769.

ART. 4 - Perimetro del comprensorio di bonifica

1. Il perimetro consorziale del comprensorio si svolge:

- a) a Nord: una linea che partendo dall'abitato di Borriana raggiunge e segue la strada comunale Benna-Candelo, il torrente Cervo, le propaggini delle colline biellesi sotto l'abitato di Cossato e la strada provinciale Torino-Svizzera fino a Gattinara ed il fiume Sesia;
- b) a Est: il corso del fiume Sesia ;
- c) a Sud: una linea che da Oldenico e Collobiano raggiunge e segue per un tratto il torrente Elvo e costeggia l'altipiano del Brianco;
- d) a Ovest: una linea che raggiunge l'abitato di Salussola costeggia la strada Salussola-Cerrione-Mongrando, attraversa l'Elvo e piega sotto l'abitato di Borriana.

2. La superficie ed il perimetro risultano, in ogni caso, dagli atti costitutivi dell'Ente e dal decreto di delimitazione n. 1458 del 2 maggio 1931 firmato da Arrigo Serpieri, Sottosegretario per la Bonifica Integrale del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

CAPO II ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 5 – Organi del Consorzio

1. Sono organi Istituzionali amministrativi del Consorzio:

- a) il Consiglio dei Delegati;
- b) la Deputazione Amministrativa;
- c) il Presidente;

2. E' organo istituzionale di controllo del Consorzio, il Collegio dei Revisori dei Conti.

3. Sono Amministrazioni di gestione locale i Comitati delle Zone Irrigue (o Distretti).

SEZIONE I - RINNOVO CARICHE SOCIALI -

ART. 6 – Elezioni

1. I consorziati, come individuati dall'art. 15 della L.R. n. 21/1999 e s.m.i., eleggono gli Organi amministrativi del Consorzio e le Amministrazioni di gestione locale secondo la disciplina prevista nel Regolamento Elettorale approvato e/o modificato dal Consiglio dei Delegati.

ART. 7 – Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto al voto i consorziati proprietari iscritti nel catasto consorziale che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile, ivi compresi quelli che pagano un contributo inferiore al minimo stabilito per la riscossione annuale ed il cui pagamento viene raggruppato in più annualità.

2. Ogni consorziato ha diritto ad un voto.

3. Ai sensi dell'art. 20 della L. 11.2.1971, n. 11, in alternativa, hanno diritto all'iscrizione nel catasto consorziale agli effetti dell'elettorato attivo e passivo, anche gli affittuari di terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio che ne facciano richiesta quando, per obbligo derivante da contratto, siano tenuti a pagare contributi consortili in luogo del proprietario e, pertanto, risultino dall'ultimo ruolo consorziale approvato a consuntivo.

4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti mentre per i falliti ed i sottoposti alla amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'Amministratore.

5. Per le proprietà in comunione, per le Società Semplici o di fatto, il diritto di voto è esercitato dal cointestatario individuato dalla maggioranza degli intestatari calcolata secondo il valore delle quote tramite un'autocertificazione redatta dagli stessi interessati in conformità alle vigenti disposizioni di legge e trasmessa alla segreteria del Consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

6. Qualora la dichiarazione di cui al comma 5 sia mancante, il diritto di voto è esercitato dal contestatario titolare della quota che rappresenta la maggioranza della proprietà indivisa oppure, in sostituzione, dal primo intestatario della proprietà od, infine, producendo agli uffici l'originale della ricevuta di pagamento della bolletta o del ruolo esattoriale almeno 10 giorni prima delle elezioni, da uno degli altri intestatari.

7. I consorziati votano presso il seggio elettorale individuato da regolamento elettorale sulla base del comune dove ricadono i terreni per i quali sono iscritti a ruolo.

8. In caso di terreni della stessa Ditta ricadenti in più Comuni il voto sarà esercitato una sola volta nel seggio in cui ricade il Comune dove è iscritta la maggior contribuenza.

9. Si intende assente il primo intestatario della partita catastale quando risulti defunto oppure residente all'estero.

10. L'assenza può essere documentata con l'esibizione al Presidente del Seggio elettorale, del certificato di morte o di residenza all'estero, oppure della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o da altra documentazione equivalente rilasciata dalle competenti Autorità (Sindaco, Ambasciata, Consolato, ecc.) nonché dalla cartella esattoriale od avviso di pagamento.

ART. 8 - Ineleggibilità

1. Non possono essere eletti Delegati:

- a) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;
- b) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
- c) coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
- d) coloro che non abbiano la cittadinanza facente parte dell'Unione Europea;
- e) coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;
- f) i funzionari della Pubblica Amministrazione cui competano funzioni di vigilanza e tutela sulla amministrazione del Consorzio;
- g) i dipendenti del Consorzio;
- h) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della gestione;
- i) coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- l) coloro che, essendo assoggettati ad amministrazione di sostegno, sono preclusi dall'esercizio di attività commerciali;
- m) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Consorzio, si trovino legalmente in mora.

2. Non possono essere contemporaneamente Delegati gli ascendenti e discendenti, gli affini in linea retta, i fratelli ed i coniugi. L'ineleggibilità ha effetto nei confronti di colui che è gravato da minori contributi consorziali.

S E Z I O N E I I - CONSIGLIO DEI DELEGATI -

ART. 9 - Costituzione

1. Il Consiglio dei Delegati è costituito da n. 24 componenti con le modalità del Regolamento Elettorale, assicurando la rappresentanza per fasce di contribuenza, individuate dal Regolamento Elettorale, e da n. 6 membri di diritto in rappresentanza dei 36 Comuni il cui territorio fa parte del comprensorio di cui all'art. 3, comma 1, scelti tra gli amministratori comunali con le modalità contenute negli artt. 31 e 32 della L.R. n. 21/1999.

2. I membri del Consiglio sono rieleggibili.

ART. 10 - Funzioni del Consiglio

1. Spetta al Consiglio in via ordinaria:

- a) eleggere nel suo seno il Presidente e gli altri componenti la Deputazione;

- b) nominare il Collegio dei Revisori dei conti, tra cui il presidente, e fissarne gli emolumenti;
- c) deliberare sulla convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche;
- d) deliberare sui regolamenti e sulle norme per il funzionamento dei servizi;
- e) deliberare sui programmi delle acquisizioni del Consorzio;
- f) deliberare sui criteri di classifica del comprensorio per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
- g) approvare il conto di previsione, nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessari in corso di esercizio;
- h) approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
- i) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta, da pubblicarsi nell'Albo pretorio dei Comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dei consorziati per il rinnovo delle cariche;
- j) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- k) pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dalla Deputazione Amministrativa.

2. Spetta al Consiglio in via straordinaria:

- a) deliberare sul piano generale di bonifica;
- b) esprimere i pareri previsti dall'art. 62 del R.D. 13.2.1933, n. 215, nonché formulare le relative proposte;
- c) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- d) deliberare l'assunzione dei mutui e fidejussioni a carico del Consorzio;
- e) deliberare la partecipazione ad enti, società od associazioni nei limiti di cui al presente statuto;

3. Non possono essere nominati Presidente e membri della Deputazione i delegati designati in rappresentanza dei Comuni di cui agli artt. 31 e 32 della L.R. n. 21/99.

ART. 11 – Convocazione

1. Il Consiglio dei Delegati viene convocato dal Presidente almeno cinque volte l'anno, previa deliberazione della Deputazione Amministrativa.

Deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati mediante lettera raccomandata con l'indicazione degli argomenti da trattare o su motivata richiesta del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti alla Deputazione Amministrativa che ne delibera la convocazione, in presenza di gravi motivi che la rendano necessario.

2. Le riunioni del Consiglio dei Delegati hanno luogo nella sede consortile ed, eccezionalmente, in altra località scelta dalla Deputazione Amministrativa da indicare nell'atto di convocazione; è ammessa la partecipazione con ogni idoneo mezzo previsto dalle norme vigenti che ne certifichi la presenza.

3. La convocazione del Consiglio dei Delegati deve essere fatta con ogni idoneo mezzo di notifica previsto dalle norme vigenti che ne certifichi il ricevimento da parte dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta con ogni idoneo mezzo di notifica previsto dalle norme vigenti che ne certifichi il ricevimento da parte dei consiglieri almeno tre giorni prima della data di riunione.

5. Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei delegati con facoltà di estrarne copia.

6. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati 24 ore prima dell'adunanza; in questo caso, quando almeno un terzo dei presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita al giorno successivo.

S E Z I O N E I I I - DEPUTAZIONE AMMINISTRATIVA -

ART. 12 - Costituzione

1. La Deputazione è composta dal Presidente del Consorzio e da quattro altri membri nominati dal Consiglio dei Delegati.

2. La Deputazione Amministrativa è inoltre integrata, con funzione consultiva e senza diritto di voto, dai Presidenti dei Comitati dei Distretti, su esplicita richiesta della Deputazione medesima, quando sono compresi all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse irriparo limitato ai territori rappresentati, in conformità al successivo art. 32.

ART. 13 - Funzioni

1. Spetta alla Deputazione:

- a) deliberare sulla convocazione del Consiglio dei Delegati;
- b) deliberare di stare o resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale, nonché sulle eventuali transazioni;
- c) nominare o revocare il Direttore Generale ed i Dirigenti, stabilirne la durata, gli obiettivi e i compensi, ed assumere eventuali azioni disciplinari nei loro confronti;
- d) autorizzare l'assunzione ed il licenziamento del personale, in conformità alle leggi ed ai contratti collettivi nazionali vigenti;
- e) predisporre il conto di previsione, il bilancio consuntivo e le relative relazioni;
- f) approvare i ruoli di contribuzione sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo, approvati dal Consiglio dei Delegati;
- g) deliberare sui finanziamenti provvisori;
- h) promuovere tutte le attività ed i compiti derivanti dall'eventuale appartenenza a Consorzi di 2° o 3° grado;
- i) autorizzare l'affidamento di lavori, di forniture e di servizi nei limiti e con le modalità individuate dal Regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati;
- j) approvare i progetti definitivi dei lavori e le perizie di variante, se non di competenza del RUP;
- k) deliberare sulle concessioni relative alle opere consortili, se non di competenza dei Comitati di cui all'art. 32;
- l) decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
- m) approvare gli elenchi degli aventi diritto al voto;
- n) deliberare sui reclami proposti avverso le operazioni elettorali;
- o) provvedere nelle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri organi consorziali salvo che non ritenga di sottoporle all'esame del Consiglio dei Delegati.

ART. 14 - Provvedimenti d'urgenza

In caso di urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio dei Delegati, la Deputazione Amministrativa delibera sulle materie di competenza del Consiglio stesso. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio alla riunione immediatamente successiva che dovrà essere appositamente convocata entro trenta giorni dall'adozione.

ART. 15 - Convocazione

1. La Deputazione Amministrativa viene convocata non meno di otto volte all'anno d'iniziativa del Presidente; deve altresì essere convocata quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta con l'indicazione degli argomenti da trattare.

2. Le riunioni della Deputazione Amministrativa avranno luogo nella sede consortile ed eccezionalmente in altra località scelta dal Presidente.

3. La convocazione deve essere fatta con ogni idoneo mezzo di notifica previsto dalle norme vigenti che ne certifichi il ricevimento da parte dei consiglieri almeno due giorni prima della data di riunione; nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

4. In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta con ogni idoneo mezzo di notifica previsto dalle norme vigenti che ne certifichi il ricevimento da parte dei consiglieri almeno 12 ore prima della data della riunione.

5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno dandone comunicazione ai deputati, almeno 12 ore prima della adunanza.

6. Gli atti relativi agli argomenti da trattare sono depositati presso la segreteria del consorzio a disposizione dei deputati, almeno un giorno prima dell'adunanza.

SEZIONE IV
- PRESIDENTE -

ART. 16 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio:
 - a) presiede il Consiglio dei Delegati e la Deputazione Amministrativa;
 - b) vigila sull'amministrazione consortile, e sull'osservanza delle norme di legge e statuto;
 - c) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi riferendone alla Deputazione Amministrativa appena possibile; delibera, in caso di urgenza tale da non consentire la convocazione della Deputazione - con esclusione degli atti di competenza del Consiglio dei Delegati - sulle materie di competenza della Deputazione stessa, fatta salva la ratifica del provvedimento da parte dell'organo competente;
 - d) sottoscrive tutti i contratti e gli atti che impegnano legalmente il Consorzio, ivi incluse le licenze e le concessioni a terzi;
 - e) proclama i risultati delle votazioni dell'assemblea per il rinnovo delle cariche e i nominativi degli eletti.
2. Il Presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento da un suo delegato designato all'interno della Deputazione Amministrativa
3. Il Presidente è rieleggibile consecutivamente una sola volta.

ART. 17- Accettazione delle cariche - Rinuncia

1. L'elezione si perfeziona con l'accettazione, che dovrà essere comunicata al Consorzio con lettera raccomandata o PEC entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni.
2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata o PEC entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda si tratti di elezione a delegato od alle altre cariche sociali.
3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore nell'ambito della stessa lista.
4. Nel caso di rinuncia di qualcuno degli eletti, il Presidente procederà alla proclamazione integrativa del subentrante, tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti nella stessa lista del rinunciatario.
5. Anche in tale ipotesi si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo ed il termine di cui al secondo comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

ART. 18 - Durata delle cariche

1. I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni.

ART. 19 – Decorrenza delle cariche

1. I componenti del Consiglio dei Delegati entrano in carica all'atto dell'insediamento che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni.
2. Il Presidente e gli altri componenti la Deputazione Amministrativa entrano in carica all'atto della nomina ed hanno facoltà di rinuncia che deve essere esercitata nella stessa seduta della nomina oppure, se assenti, entro giorni 10 dal ricevimento della relativa comunicazione.
3. La scadenza di tutte le cariche si verifica all'atto dell'insediamento dei nuovi organi eletti o nominati.
4. Fino all'atto dell'insediamento dei nuovi organi, quelli cessati rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con l'obbligo di compiere solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 20 - Dimissioni

1. Le dimissioni devono essere rassegnate con lettera raccomandata o PEC diretta al Consorzio ed hanno effetto immediato.
2. E' facoltà del Presidente o dei deputati dimettersi dalla carica ricoperta senza lasciare quella di Delegato, fatte salve eventuali altre cause di decadenza.
3. Nel caso dei commi 1 e 2, entro 30 giorni il Consiglio dei Delegati si riunisce per provvedere alle relative sostituzioni.

4. I nuovi nominati rimangono in carica sino a quando vi sarebbero rimasti i dimissionari.

ART. 21 – Decadenze e surroghe

1. La decadenza delle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, sopravvengano o una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 8 ed in caso decesso.

2. Decadono parimenti dalle cariche coloro che, senza documentato motivo scritto, non partecipano tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio o della Deputazione, nonché per le cause di cui al successivo art. 25.

3. La decadenza dalla carica di Delegato comporta la perdita delle altre eventuali cariche consorziali ed è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio dei Delegati.

4. I Delegati, dimissionari o decaduti, sono sostituiti dal primo non eletto facente parte della medesima lista.

5. I Delegati eletti in sostituzione di quelli decaduti scadono insieme con quelli rimasti in carica come previsto dal regolamento elettorale.

6. In attesa delle sostituzioni previste dai commi precedenti gli Organi Consortili continuano ad operare legittimamente deliberando con le maggioranze previste dal presente statuto calcolate sulla base dei membri effettivi con l'esclusione, qualora sia decaduto più di un terzo dei membri, delle attività di straordinaria amministrazione.

7. Esaurite tutte le possibili surroghe da espletarsi entro 30 giorni dalle dimissioni o decadenza, qualora il Consiglio dei Delegati non venisse ricostituito per almeno i due terzi degli eletti lo stesso si intende interamente decaduto e si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, comma 5, della L.R. n. 21/1999.

ART. 22- Partecipazione alle riunioni: indennità e rimborso di spese

1. Ai componenti gli organi consorziali spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro ufficio e di un'indennità nelle forme e con le modalità da prestabilirsi dal Consiglio dei Delegati con apposita deliberazione.

ART. 23 - Validità delle adunanze

1. Il Consiglio dei Delegati è regolarmente costituito in seduta ordinaria con la partecipazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con la maggioranza dei presenti e dei delegati eletti dai consorziati;

2. Il Consiglio dei Delegati, per le deliberazioni straordinarie, è regolarmente costituito quando sono presenti i tre quinti dei suoi Delegati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti e dei delegati eletti dai consorziati.

3. La Deputazione Amministrativa è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 24 - Intervento di estranei nelle sedute

1. Il Presidente potrà invitare alle riunioni degli Organi del Consorzio funzionari od esperti affinché forniscano chiarimenti su determinati problemi.

ART. 25 - Conflitto di interesse

1. Il Consigliere o il Deputato che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri o deputati, allontanarsi dalla seduta ed astenersi dal partecipare alla deliberazione.

2. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consortili, ferme restando la responsabilità per danni, oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione.

ART. 26- Modalità delle votazioni

1. Le votazioni sono palesi ad eccezione di quelle che riguardino persone.

2. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

3. I conflittuali ai sensi dell'art. 25 non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ART. 27 – Deliberazioni degli Organi consortili ed osservanza delle disposizioni di controllo degli atti.

1. Per ogni decisione degli Organi viene predisposta la relativa deliberazione che dovrà contenere i presenti e gli assenti un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato e il dispositivo.
2. Le deliberazioni sono firmate dal Presidente e da colui che ha svolto le funzioni di segretario nonché dagli eventuali scrutatori.
3. Alle deliberazioni è assegnato un numero progressivo indipendentemente dall'Organo che le ha assunte e che si rinnova alla scadenza del mandato.
4. Per le deliberazioni dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 41 della legge n. 21/99.

ART. 28 - Pubblicazione delle deliberazioni e trasparenza

1. Le deliberazioni del Consiglio dei Delegati sono pubblicate nell'Albo del Consorzio non oltre il settimo giorno successivo alla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi e diventano esecutive trascorso il termine di affissione.
2. Le deliberazioni assunte dalla Deputazione Amministrativa, anche sotto forma di provvedimento d'urgenza da sottoporre a ratifica del competente organo, sono pubblicate - per otto giorni consecutivi - con le modalità di cui alla L. n. 68/2009 e s.m.i. a pena di decadenza entro il quindicesimo giorno dalla data della loro adozione. Tali deliberazioni sono immediatamente eseguibili dalla data della loro pubblicazione.
3. Gli allegati che hanno formato oggetto di approvazione, sebbene non materialmente inclusi nella deliberazione, debbono essere tenuti a disposizione di chi ne voglia prendere visione.
4. Il Consorzio è altresì tenuto all'applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 e l.m.i., per quanto applicabili agli enti pubblici economici secondo le linee guida delle Autorità competenti.

ART. 29 - Ricorsi

1. Contro le deliberazioni gli interessati possono proporre, entro trenta giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione, opposizione dinanzi all'organo che le ha emanate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. In secondo grado - entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione che ha deciso il primo grado - è ammesso ricorso all'organo sovraordinato, se esistente, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.
2. Contro le deliberazioni che decidono sulle opposizioni in secondo grado oppure quando non esiste un organo sovraordinato, è ammesso ricorso alla Giunta regionale, che decide in via definitiva, entro trenta giorni dalla data di notificazione di cui al comma 3.
3. Gli atti di opposizione sono esaminati nella prima adunanza dell'organo competente e sono decisi con motivata deliberazione da comunicarsi al ricorrente a mezzo raccomandata con a.r. entro 6 giorni.
4. Sui ricorsi riguardanti le operazioni di cui al Regolamento elettorale, la Deputazione Amministrativa decide con provvedimento definitivo.
5. L'opposizione non sospende l'esecutorietà delle deliberazioni adottate dagli Organi consortili.
6. Il mancato esperimento dei ricorsi interni non preclude le impugnazioni previste dalla legge avanti alle autorità giurisdizionali

ART. 30 - Copia delle deliberazioni

1. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, esclusi gli atti o documenti richiamati nel testo delle deliberazioni e comunque sulla base del regolamento consortile e delle disposizioni di legge.

- SEZIONE VI -
- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – Numero e funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio dei Delegati anche tra persone estranee al Consorzio di cui un effettivo ed un supplente nominato dalla Regione Piemonte.
2. I revisori dovranno essere nominati fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;
3. Il Presidente del Collegio sarà nominato dal Consiglio dei Delegati.
4. Sono cause d'ineleggibilità e di decadenza dalla carica di revisore dei conti quelle indicate nel precedente art. 8 del presente statuto. Non possono inoltre essere eletti revisori i componenti il Consiglio dei Delegati, i dipendenti del Consorzio, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado.
5. I componenti del collegio durano in carica quanto il Consiglio dei Delegati.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina il conto di previsione e quello consuntivo, predisponendo le relative relazioni;
 - b) vigila sulla regolare tenuta della contabilità del Consorzio e ne riferisce periodicamente agli Organi Consortili con cadenza trimestrale;
 - c) svolge le funzioni attribuite al Collegio sindacale dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
 - d) presenta annualmente alla Regione la relazione sulla gestione finanziaria del Consorzio nonché sui risultati dell'attività di cui alla lettera c).
7. Il Revisore che, senza documentato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Collegio, decade dalla carica.
8. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il Consiglio dei Delegati provvede, con le modalità di cui al comma 1° del presente articolo, alla sostituzione dei revisori effettivi e supplenti entro tre mesi dalla vacanza. I revisori così nominati decadono insieme con quelli già in carica all'atto della loro nomina.
9. I revisori supplenti - con precedenza al più anziano d'età - sostituiscono gli effettivi che cessano dalla carica, nelle more dell'emanazione del provvedimento d'integrazione del Collegio di cui al comma precedente.
10. Delle riunioni del Collegio dei Revisori viene redatto verbale che deve essere trascritto in apposito registro con la sottoscrizione di tutti i presenti.
11. Il Collegio delibera a maggioranza. I dissenzienti hanno diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
12. Qualora il Collegio dei Revisori accerti gravi irregolarità, dovrà chiedere alla Deputazione Amministrativa l'immediata convocazione del Consiglio dei Delegati.
13. A tutti i membri effettivi del Collegio (ivi incluso quello di nomina regionale) viene corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo di tutte le attività previste dal presente articolo e dalla legge e di tutti gli oneri sostenuti per l'espletamento del mandato. Il compenso è fisso per l'intero mandato.

SEZIONE VII –
- I COMITATI DEI DISTRETTI IRRIGUI –

Art. 32 - Competenze ed adempimenti

1. Ogni area irrigua omogenea del comprensorio consortile, sia per condizioni oggettive che per ragioni storico - culturali, costituisce un'entità gestionale autonoma (Distretto Irriguo), nella materie che le sono delegate dal presente articolo.
2. In particolare, all'interno di ciascun Distretto Irriguo, l'esercizio e la manutenzione delle opere farà carico agli utenti che opereranno per mezzo di Comitati composti da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, da loro eletti tramite un'assemblea degli utenti, convocata dalla Deputazione Amministrativa entro 30 giorni dal suo insediamento; l'assemblea degli utenti voterà con le modalità di cui al comma XIV del presente articolo secondo le modalità previste dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio dei Delegati. In particolare, per aree irrigue di superficie complessiva uguale o inferiore a 700 ha, il Comitato sarà composto da n. 3 membri, per superfici superiori, da 5 membri.

3. Il riparto delle spese di gestione farà carico agli utenti, in base alla superficie irrigata ed al tipo di coltura secondo parametri che saranno definiti dai regolamenti di cui ai commi VIII e XVI, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, della L.R. n. 21/1999.
4. Le spese specifiche di ogni Distretto saranno a carico dei soli utenti dello stesso; quelle d'interesse di più Distretti saranno ripartite secondo parametri definiti dalla Deputazione Amministrativa, sentiti i Comitati interessati.
5. Sono considerati utenti coloro che conducono fondi iscritti nel catasto irriguo consortile.
6. Ogni Comitato - che rimarrà in carica quanto il Consiglio dei Delegati - nominerà, nel proprio seno, il Presidente che parteciperà alla Deputazione Amministrativa, senza diritto di voto, nei casi previsti dal precedente art. 12.
7. Spetta altresì al Presidente del Distretto convocare e presiedere il Comitato di cui al comma 2 del presente articolo, nonché rappresentare al Presidente le istanze e le necessità dell'area irrigua di pertinenza, per le quali necessitino provvedimenti di qualsiasi natura degli organi istituzionali amministrativi.
8. Il Comitato di cui al comma 2 del presente articolo assumerà autonomamente le deliberazioni di cui al successivo comma X con le modalità previste dal regolamento di cui al comma XVI, eventualmente adottando, se del caso, un proprio regolamento (coerente con il primo ed approvato dagli utenti del Distretto convocati in assemblea), che ne potrà ulteriormente disciplinare l'attività.
9. L'attività di segreteria e di verbalizzazione delle sedute del Comitato dei Distretti è svolta da personale della struttura operativa.
10. Il Comitato - che è regolarmente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti - ha il compito:
- a) di stabilire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua di competenza del Distretto;
 - b) di definire gli indirizzi per la distribuzione dell'acqua, assicurandosi che la stessa avvenga secondo i principi indicati nel regolamento generale di cui al comma XVI, soprattutto in occasione di scarsità di risorse;
 - c) di informare il Presidente di tutte le situazioni che possano arrecare pregiudizio alle opere consortili per i necessari provvedimenti di tutela;
 - d) di provvedere a quant'altro gli venga affidato dal regolamento generale di cui al comma XVI.
11. Di norma l'attività attinente le derivazioni dai torrenti ed il mantenimento delle opere principali di approvvigionamento idrico, come individuate dal Consiglio dei Delegati, sarà svolta unitariamente e nell'interesse collettivo.
12. Gli utenti voteranno nelle assemblee esprimendo tanti voti quanti sono gli ettari a catasto che risultano da loro condotti, arrotondati all'intero più vicino. Agli utenti, la cui superficie irrigata è superiore alla media delle superfici aziendali dell'intero Distretto, viene attribuito un numero di voti pari al numero di ettari corrispondenti alla media stessa, approssimato all'intero più vicino.
13. Gli utenti vengono sempre convocati dalla Deputazione Amministrativa a mezzo di avvisi affissi negli albi pretori dei comuni facenti parte, anche parzialmente, del Distretto (fatte salve ulteriori forme di pubblicità) - è regolarmente costituita qualunque sia il numero delle quote rappresentate.
14. Nell'assemblea convocata per la nomina del Comitato, ogni utente potrà esprimere un numero di preferenze pari a quello indicato nel regolamento elettorale approvato dal Consiglio dei Delegati.
15. La Deputazione Amministrativa sovrintenderà e controllerà lo svolgimento delle funzioni dei Comitati. A tal fine potrà anche adottare, quando necessario, i provvedimenti sostitutivi occorrenti a garantire il regolare esercizio dell'attività irrigua nell'interesse della generalità degli utenti, proponendo al Consiglio dei Delegati, nei casi di particolari gravità, la nomina di un commissario a cui affidare le funzioni previste dal presente articolo. Il commissario, la cui nomina è approvata ad insindacabile giudizio del Consiglio dei Delegati, comporta l'immediata decadenza del Comitato stesso; il Commissario rimarrà in carica sino all'indizione di nuove elezioni nel Distretto.
16. La gestione delle aree irrigue del Consorzio dovrà uniformarsi al regolamento generale dell'irrigazione che, predisposto dalla Deputazione Amministrativa, sentiti i Comitati dei Distretti, sarà approvato dal Consiglio dei Delegati. Le modifiche a tale regolamento, approvate con le stesse modalità, sono cogenti ed i singoli Comitati sono tenuti,

qualora risultasse necessario, ad adeguare alle medesime i regolamenti interni di cui al precedente comma VIII. Il Regolamento salvaguarda i diritti degli utenti delle Rogge di Balocco, Buronzo e Villarboit e di Collobiano sanciti dagli atti di trasferimento al Consorzio dei titoli di derivazione.

SEZIONE VIII
- DISCIPLINA DEI VINCOLI CONSORTILI -

Art. 33- Obblighi dei consorziati per l'attuazione dei compiti istituzionali.

1. I consorziati hanno l'obbligo, sostitutivo delle procedure espropriative ove consentito dalla legge, di garantire al Consorzio la facoltà di eseguire i lavori occorrenti per l'esecuzione e l'esercizio delle opere di bonifica, ai fini della loro razionalizzazione e funzionamento.

2. Il Consorzio provvederà a quanto previsto dal comma 1, previo preavviso, avendo cura di arrecare il minore danno possibile e corrispondendo le indennità di occupazione e di servitù stabilite dalla legge.

3. Nessun divieto potrà mai essere contrapposto al personale del Consorzio per il transito pedonale o con mezzi meccanici su terreni di proprietà dei Consorziati o lungo le sponde dei canali di irrigazione per lo svolgimento delle attività di bonifica.

SEZIONE IX
- AMMINISTRAZIONE -

ART. 34 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare.

2. Il conto di previsione delle entrate e delle spese – con funzioni di budget previsionale – è approvato, di norma, entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

3. Il bilancio consuntivo è approvato entro il semestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

SEZIONE X
- ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO -

Art. 35 - Disposizioni generali

1. Il Direttore Generale provvede alla gestione esecutiva del Consorzio e dirige gli uffici ed i servizi secondo i criteri e le norme dettati dallo statuto e dagli eventuali regolamenti, con autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dagli Organi competenti.

2. Il Direttore Generale presenzia senza diritto di voto a tutte le riunioni degli Organi consortili ed ha facoltà di richiedere che il proprio parere venga messo a verbale.

ART. 36 – Compiti ed attribuzioni del Direttore Generale e dei Dirigenti

1. In particolare spetta al Direttore Generale:

- a) eseguire le deliberazioni degli Organi Consortili;
- b) seguire, a tal fine, in nome e per conto del Consorzio i rapporti con Autorità pubbliche locali, regionali, nazionali e comunitarie e dei privati;
- c) firmare tutta la corrispondenza in uscita, eccetto gli atti riservati al Presidente nell'espletamento delle sue funzioni di Legale Rappresentante;
- d) sottoporre al Presidente tutti gli atti ed i documenti che richiedano il successivo esame da parte degli Organi competenti;
- e) eseguire i pagamenti autorizzati dagli Organi del Consorzio, firmando i documenti necessari unitamente al responsabile dell'ufficio ragioneria, se nominato, oppure al ragioniere di livello più elevato e con maggiore anzianità;
- f) presiedere le gare per l'aggiudicazione di appalti di lavori, forniture e servizi autorizzati dalla Deputazione Amministrativa;
- g) può assumere le funzioni di RUP nelle procedure attinenti l'affidamento di lavori, forniture e servizi, approvandone i progetti esecutivi e le perizie di variante, quanto previsto dalla legge;
- h) provvedere direttamente, adottando i necessari criteri di trasparenza, efficienza ed economicità, all'affidamento di lavori, forniture e servizi, quando lo stesso risulta nei limiti dei propri poteri di spesa;

2. Il Direttore Generale è il capo gerarchico del personale verso il quale provvede, tra l'altro, alla formulazione delle eventuali contestazioni di addebito con l'eccezione del licenziamento.

3. I Dirigenti nominati dalla Deputazione Amministrativa coadiuvano il Direttore Generale nelle funzioni loro attribuite secondo l'organigramma vigente.

SEZIONE XI
- RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA -

ART. 37 - Spese per esecuzione e gestione delle opere di bonifica

1. Le spese per l'esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di bonifica sono ripartite sulla base del vigente piano di classifica approvato dalla Regione Piemonte.

2. Il Consorzio, ai sensi dell'art. 15 della L. R: n. 21/1999 e s.m.i. ripartisce le spese di cui al comma 1, in tutto o in parte, sui conduttori degli immobili con la responsabilità solidale del proprietario.

ART. 38 - Ruoli

1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, saranno consegnati alle Esattorie (oppure a Concessionari) per la riscossione, fatta salva la facoltà di adottare modalità differenti.

2. Contro l'iscrizione a ruolo, i consorziati possono ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

3. Il ricorso deve essere proposto al Consorzio entro trenta giorni da ricevimento dell'avviso di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione della cartella esattoriale.

4. Il ricorso non sospende la riscossione, tuttavia il Consorzio ha facoltà di disporre con provvedimento la temporanea sospensione.

ART. 39 – Cassiere

1. Le funzioni di cassiere del Consorzio sono affidate ad un Istituto bancario.

SEZIONE XII
- DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' NELL'AREA DI SOVRAPPOSIZIONE

ART. 40 – Svolgimento di funzioni sovrapposte con altri enti

1. Le disposizioni contenute nel presente articolo costituiscono parte integrante del presente statuto e non possono essere modificate senza il parere preventivo vincolante della Regione Piemonte.

2. Nell'area indicata in tinta gialla nella planimetria allegata all'articolo 1 dello Statuto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese attua in via esclusiva gli interventi e le attività di bonifica previste all'articolo 2 con particolare riferimento a tutte le altre attività, interventi, ed azioni riguardanti la sicurezza territoriale, ambientale per il governo del territorio classificato di bonifica con riguardo al potenziamento, valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche ad uso prevalentemente irriguo ed alla tutela e salvaguardia dell'ambiente come ecosistema, ivi comprese la realizzazione di nuovi canali e di nuove opere per l'incremento delle risorse idriche e delle reti ed estensione dell'irrigazione in aree asciutte rientranti nella programmazione pluriennale a beneficio delle predette aree, le opere disciplinate dalla legge n. 183/1989 sui fiumi, torrenti e sul reticolo naturale minore dell'intero comprensorio di bonifica, le opere, gli interventi e le attività pubbliche singole e collettive, gli impianti elettrici e gli acquedotti rurali nonché gli accordi di programma con enti locali provinciali e comunali per attività di qualsiasi natura riguardanti il comprensorio di bonifica e la sua valorizzazione ancorché contemplati da leggi comunitarie, nazionali e regionali in competenza esclusiva o concorrente con quella attribuita dalle stesse leggi o da altre ai Consorzi di bonifica, ad esclusione, in attuazione del comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale n. 21/99, di:

a) gestione, manutenzioni ordinaria e straordinaria, anche finanziate con contributo pubblico, ivi compresi gli interventi relativi al ripristino della infrastrutture danneggiate da eventi eccezionali e calamità naturali delimitati dalla Regione Piemonte ai sensi della normativa vigente, dei canali demaniali e consorziali ivi comprese le opere di presa appartenenti al reticolo idrografico artificiale ad uso irriguo realizzato alla data del 31/12/2004 – nelle aree indicate nella planimetria allegata all'articolo 40 dello statuto - nei seguenti comuni classificati di bonifica con D.M. n. 1458 del 2 maggio 1931: Candelo (parte), Benna (parte), Verrone (parte), Massazza (parte), Villanova Biellese (parte), Mottalciata (parte), Giffenga (destra Cervo), Castelletto Cervo (destra Cervo), Cossato (parte), Salussola (parte), Dorzano (parte), Cavaglia

(parte), Santhià, Carisio, Formigliana (destra Cervo), Casanova Elvo, Buronzo (destra Cervo) , Balocco (destra Cervo), Villarboit (destra Cervo) e l'opera di presa dal canale Cavour per il Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano.

b) esercizio e distribuzione dell'acqua ad uso irriguo in forma collettiva ai terreni facenti capo agli utenti nei territori individuati alla lettera a) ad eccezione dei terreni nei comuni di Candelo e Benna, e fornitura d'acqua irrigua al Tenimento isolato Alberetto in comune di Albano.

3. Atteso che il reticolo naturale idrografico minore è fortemente interconnesso e funzionale all'esercizio unitario e razionale della rete e dei canali di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese dovrà segnalare ai fini della realizzazione alla Regione eventuali esigenze di interventi di bonifica che possono interferire con l'attività irrigua sui seguenti corsi d'acqua, con i relativi affluenti: torrente Odda, rio Druma, rio Vallenga, rio Arletta, rio Ottina, rio Crotta, rio Riozzo, roggia di Casanova e Busonengo, rio Garonna, rio Valle Oca, roggia di Biella, rio Merdano, rio Bazzella, scorrenti nei comuni di Dorzano, Verrone, Candelo, Benna, Massazza, Villanova Biellese, Mottalciata, Giffenga, Castelletto Cervo, Salussola, Cavaglià in provincia di Biella e Santhià, Carisio, Formigliana, Casanova Elvo, Buronzo, Balocco in provincia di Vercelli.

4. Qualora vengano finanziati con contributo pubblico interventi proposti dal Consorzio d'Irrigazione che esercita le attività di cui al comma 2 lettere a) e b) sul reticolo naturale idrografico minore individuato nel comma 3, il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese dovrà dare avvio al procedimento di realizzazione dei lavori nei termini previsti dal provvedimento di finanziamento.

In caso di inadempienza del Consorzio di Bonifica, competente per gli interventi, la Giunta regionale esercita ai sensi della legge regionale 21/99, i poteri sostitutivi con provvedimento immediatamente esecutivo e inappellabile, provvedendo direttamente al provvedimento di aggiudicazione dei lavori o individuando il nuovo concessionario dei lavori.

5. Sono nulli, e pertanto privi di efficacia e di ogni effetto giuridico fin dall'origine anche nei confronti dei terzi, tutti gli atti posti in essere per iniziativa del Consorzio di Bonifica della Baraggia Vercellese e Biellese in violazione alle norme previste dal presente articolo.

6. Per quanto non previsto nei precedenti commi del presente articolo, qualora non si raggiunga un'intesa con il Consorzio di Irrigazione che esercita le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2, la vertenza è demandata, ai sensi dell'art. 13, l.r. 21/99, alla consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 21/99, che esprime una proposta di accordo entro novanta giorni. Nel caso in cui la proposta di accordo espressa dalla Consulta regionale non sia accolta dalle parti, la Giunta regionale nomina un commissario per la soluzione della vertenza.

7. La Regione per l'applicazione del presente articolo esercita la vigilanza ai sensi dell'arr. 42 della legge regionale n. 21/99

SEZIONE XIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 41 disposizioni transitorie

1. Il Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, in rappresentanza degli utenti serviti da Canale Cavour dell'area irrigua tra il torrente Cervo ed il fiume Sesia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 40, partecipa alla Coutenza "Canali Cavour" nei modi stabiliti dallo Statuto della Coutenza stessa compresa la facoltà di presentare istanza di modifica statutaria della Coutenza stessa.